



UNIONCAMERE

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

*Osservatorio semestrale
Sesta edizione*

14 novembre 2024

Area servizi per la finanza ed il sostegno alle imprese



Indice

Premessa.....	3
1. Le istanze di composizione negoziata	4
1.1. <i>La distribuzione territoriale</i>	4
1.2. <i>Misure richieste e dichiarazioni delle imprese</i>	5
1.3. <i>L'utilizzo dello strumento nel tempo</i>	6
2. Le istanze archiviate	8
2.1. <i>Gli esiti del percorso di composizione negoziata.....</i>	8
2.2. <i>La durata della composizione negoziata.....</i>	10
2.3. <i>Evoluzione delle istanze di composizione negoziata archiviate con esito negativo</i>	11
3. Esiti positivi: analisi qualitativa delle imprese.....	13
4. Gli esperti.....	17
All.1) Nota sulle novità del D.lgs. n. 136/2024.....	20

L'Osservatorio semestrale è stato curato da:

- *Sandro Pettinato, Vicesegretario Generale Unioncamere*
- *Andrea Muti, funzionario Unioncamere*
- *Debora Pompilio, consulente Innexa*



Premessa

La VI^a edizione dell'Osservatorio semestrale sulla composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, realizzata in occasione dei tre anni di operatività dell'istituto, fornisce il tradizionale bilancio sull'utilizzo dello strumento analizzando i principali dati relativi alla totalità di istanze presentate tramite la Piattaforma telematica gestita dal sistema camerale.

Un approfondimento specifico è dedicato alle istanze archiviate e, più precisamente, ai dati relativi alle modalità di chiusura e alla durata del percorso di composizione negoziata, questi ultimi esaminati con riferimento alle chiusure sia positive che negative, fornendo altresì evidenza dell'ammontare dei casi in cui si è reso necessario prorogare l'incarico dell'esperto nominato per giungere a conclusione della procedura.

Un'ulteriore analisi, inaugurata nella precedente versione dell'Osservatorio semestrale (maggio 2024), è incentrata sugli eventuali sbocchi giudiziali delle istanze chiuse negativamente, al fine di monitorare il ricorso, da parte delle imprese che abbiano registrato una chiusura sfavorevole della composizione, ad altri istituti o procedimenti disciplinati nel Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII).

Considerando il significativo aumento dei casi di successo della composizione negoziata - più che raddoppiati rispetto al mese di novembre 2023 - una intera sezione dell'Osservatorio è dedicata all'analisi qualitativa delle imprese che, in questi tre anni, hanno registrato degli esiti favorevoli, condotta con riferimento a una serie di elementi quali il numero medio degli addetti, il valore medio della produzione, la distribuzione geografica, il settore merceologico di appartenenza e la forma giuridica.

Per quanto attiene, invece, ai dati relativi agli esperti iscritti negli elenchi regionali, questa edizione dell'Osservatorio presenta anche un'indagine volta ad evidenziare in che termini le nuove funzionalità della scheda sintetica - rese disponibili sulla Piattaforma telematica a partire dal mese di luglio 2024 per consentire una più accurata profilazione degli esperti - siano state effettivamente utilizzate dai professionisti.

Nella parte conclusiva dell'Osservatorio, infine, si allega una sintesi delle principali modifiche legislative che il recente D.lgs. n. 136/2024, entrato in vigore lo scorso 28 settembre, ha apportato alla disciplina della composizione negoziata, gran parte delle quali sollecitate da questa Unioncamere al fine di agevolare e potenziare il ricorso all'istituto.



1. Le istanze di composizione negoziata

La prima sezione dell'Osservatorio è dedicata all'analisi dei dati e delle caratteristiche delle istanze di accesso alla composizione negoziata presentate a partire dal 15 novembre 2021 attraverso la Piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio.


Il totale delle istanze ammonta a 1.860, vale a dire 823 in più rispetto a quelle censite nell'ultimo Osservatorio semestrale di novembre 2023, con una crescita incrementale nei primi tre trimestri del 2024, rispetto al medesimo periodo del 2023, del 57% (683 vs 435 istanze presentate). Il numero dei casi archiviati con esito favorevole è considerevolmente aumentato (205 vs gli 83 casi di successo registrati nel mese di novembre 2023 ed i 153 del mese di maggio 2024), con la conseguenziale crescita anche del tasso di successo medio trimestrale della composizione che, a partire dal 1° gennaio 2023, è pari al 20,5%.

Si precisa che i dati illustrati nel presente Osservatorio sono cristallizzati alla data del 15 ottobre 2024. L'ultimo monitoraggio effettuato (12 novembre 2024) rivela un aumento molto significativo del numero di istanze presentate nel corso dell'ultimo mese (più di 100, giungendo quindi ad un totale di 1.963), presumibilmente determinato dall'adozione del decreto correttivo al CCII n.136/2024 e dalle misure di favore ivi previste. Sono stati inoltre registrati 5 nuovi casi di successo che fanno arrivare il numero degli esiti positivi del percorso negoziale a 210 ed accrescono il numero degli addetti coinvolti nei processi di risanamento di circa 1.000 unità, per un totale di oltre 11.000 lavoratori interessati.

1.1. La distribuzione territoriale

Il Grafico n.1 offre una rappresentazione della distribuzione territoriale (nord, centro, sud Italia e isole) delle 1.860 istanze presentate, mentre la successiva Tabella n.1 fornisce il dettaglio numerico a livello regionale.

Grafico 1. Ripartizione delle istanze sul territorio italiano



*Tabella 1. Distribuzione regionale delle istanze*

Regione	Numero	Percentuale
Lombardia	436	23,4%
Lazio	208	11,2%
Emilia-Romagna	193	10,4%
Veneto	168	9,0%
Toscana	127	6,8%
Piemonte	119	6,4%
Puglia	115	6,2%
Campania	113	6,1%
Sicilia	65	3,5%
Abruzzo	64	3,4%
Umbria	56	3,0%
Marche	37	2,0%
Liguria	34	1,8%
Sardegna	32	1,7%
Friuli-Venezia Giulia	27	1,5%
Calabria	22	1,2%
Basilicata	23	1,2%
Provincia autonoma Trento	8	0,4%
Molise	7	0,4%
Provincia autonoma Bolzano	4	0,2%
Valle d'Aosta	2	0,1%
Totale	1.860	100%

La regione Lombardia si conferma essere quella con il maggior numero di istanze (n.436) seguita dal Lazio (n.208) dall'Emilia-Romagna (n.193) e dal Veneto (n.168): la somma delle istanze avanzate in dette regioni è pari a circa il 54% del totale delle istanze presentate.

1.2. Misure richieste e dichiarazioni delle imprese

In fase di compilazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata, le imprese sono chiamate a fornire alcune dichiarazioni relative, nello specifico, all'eventuale qualifica di impresa "sottosoglia"¹ o di appartenente ad un gruppo, nonché alla necessità di avvalersi di nuova finanza per evitare danni gravi ed irreparabili all'attività aziendale.

¹ Trattasi dell'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: i) ricavi minori di 200.000 €; ii) attivo patrimoniale inferiore a 300.000 €; iii) debiti inferiori a 500.000 €.



Delle 1.860 imprese che hanno avuto accesso allo strumento, il 5% appartiene alla categoria di imprese “sottosoglia” e l’8,5% ad un gruppo, mentre solo 400 imprese hanno manifestato l’esigenza di ricorrere a nuove risorse finanziarie (Tabella n.2).

Con riferimento, invece, alle misure protettive del patrimonio, il 77% delle imprese ne ha richiesto l’applicazione², mentre il 51% si è avvalso delle misure sospensive di cui all’articolo 20 del Codice della crisi e dell’insolvenza³.

Si segnala, da ultimo, che il 36% delle imprese ha redatto il test pratico di autovalutazione finalizzato a verificare, in via preventiva, la ragionevole perseguibilità del risanamento.

Tabella 2. Le misure richieste e le dichiarazioni da parte delle imprese

Caratteristiche	Numero	Percentuale
Mis. Protettive	1.424	77%
Mis. Sospensive	945	51%
Test pratico	674	37%
Risorse finanziarie	400	22%
Gruppi imprese	158	8%
Sottosoglia	94	5%

1.3. L’utilizzo dello strumento nel tempo

Le elaborazioni presentate in questo paragrafo derivano dal monitoraggio periodico dei flussi relativi all’utilizzo dello strumento e sono finalizzate ad evidenziare la positiva evoluzione del ricorso alla composizione negoziata in termini di istanze presentate e di tasso di successo.

Partendo dal primo aspetto, nel Grafico n.2 è possibile notare il costante incremento del numero di istanze avanzate nel corso dei vari trimestri, aumentato considerevolmente a partire dall’anno 2023 e giunto a una media di 228 istanze nei primi tre trimestri del 2024⁴.


² È opportuno precisare che gli effetti protettivi concessi hanno natura provvisoria in quanto necessitano di una successiva conferma da parte del Tribunale competente, nei termini e secondo le modalità indicate nell’art.19 del Codice della crisi e dell’insolvenza.

³ Trattasi della possibilità, per i debitori che accedono alla composizione negoziata, di disattivare le disposizioni in materia di obblighi di ricostituzione del capitale in caso di perdite di esercizio, nonché quelle sulle cause di scioglimento di cui agli artt. 2884, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies del Codice civile.

⁴ Rispetto all’Osservatorio semestrale presentato nel mese di novembre 2023, i dati riportati nel Grafico relativo alle istanze presentate trimestralmente seguono una logica legata ai trimestri dell’anno solare e non ai trimestri che decorrono dall’avvio della composizione negoziata (15 novembre 2021).




Grafico 2. Istanze presentate per trimestre di apertura



Il successivo Grafico n.3 mostra, invece, l'andamento quindicinale di presentazione delle istanze. Il valore medio rilevato a partire dal mese di settembre 2024 è di 28 istanze inviate ogni 15 giorni.


Grafico 3. Istanze presentate con cadenza quindicinale



Soffermandoci, infine, sul dato ricavabile dal rapporto tra le istanze chiuse favorevolmente - giungendo ad una delle soluzioni individuate nell'art. 23 del Codice della crisi e dell'insolvenza - ed il totale delle istanze archiviate, è possibile ricavare l'ulteriore valore relativo al tasso di successo medio trimestrale della Composizione negoziata che, confrontato nel corso dei vari trimestri presi in considerazione, si è notevolmente accresciuto, fino ad arrivare al valore medio del 20,5% registrato a decorrere dal 1° gennaio 2023.



Grafico 4. Evoluzione trimestrale del tasso di successo della composizione negoziata⁵



2. Le istanze archiviate

La seconda sezione dell'Osservatorio semestrale è incentrata sulle istanze di composizione negoziata archiviate, fornendo anzitutto il quadro dettagliato delle varie modalità di chiusura della procedura e degli esiti registrati.

In secondo luogo, vengono esaminati i dati relativi alla durata media dei procedimenti, attraverso l'analisi delle tempistiche rilevate nei casi di chiusura positiva e negativa, ivi comprese le specifiche relative all'istituto della proroga.


Da ultimo si rappresenta l'evoluzione delle istanze archiviate con esito negativo, al fine di evidenziare quali siano i percorsi giudiziari che le imprese eventualmente intraprendono successivamente alla chiusura sfavorevole della composizione.

2.1. Gli esiti del percorso di composizione negoziata

Sul totale delle 1.860 istanze presentate, 1.097 risultano archiviate - di cui il 19% con esito favorevole - mentre 104 sono state rifiutate⁶. Le istanze attualmente in gestione presso i vari esperti incaricati sul territorio nazionale sono pari a 659.


⁵ Considerando l'esiguo numero di composizioni archiviate nei primi mesi di avvio della composizione negoziata, il Grafico n.4 non considera il tasso di successo per trimestri antecedenti al terzo trimestre del 2022. Rispetto all'Osservatorio semestrale presentato nel mese di novembre 2023, i dati riportati nel medesimo Grafico n.4 seguono una logica legata ai trimestri dell'anno solare e non ai trimestri che decorrono dall'avvio della composizione negoziata (15 novembre 2021).

⁶ Rientrano in tale casistica quelle respinte dal Segretario Generale se l'impresa non provvede ad integrare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la documentazione obbligatoria prevista dalla normativa, nonché le istanze rifiutate in applicazione dell'art. 25 quinquies del Codice della crisi e dell'insolvenza.



Il successivo Grafico n.5 offre una rappresentazione dettagliata delle varie soluzioni individuate nei 205 casi di chiusura favorevole del percorso di composizione.

Grafico 5. Gli esiti positivi delle istanze di composizione negoziata



L'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto (art. 23, comma 1, lett. c) CCI) rappresenta il principale epilogo delle trattative svolte in composizione (90 casi), seguito dal contratto con uno o più creditori di cui all'art. 23, comma 1, lett. a) CCII, concluso in 56 casi. La richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, nonché quella di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e




dell'insolvenza, risultano entrambe pari a 25, mentre il piano di attestato di risanamento di cui all'art. 56 CCII si conferma essere una soluzione residuale (7 casi) insieme alla convenzione di moratoria ex art. 62 CCII registrata solamente in 2 casi.

Il successivo Grafico n.6 illustra, invece, i valori percentuali relativi alle modalità di chiusura negativa della composizione negoziata.

Rientrano in tale casistica le istanze archiviate per assenza di prospettive di risanamento (ex art. 17, comma 5 CCII) nonché per esito negativo delle trattative svolte (ex art. 17, comma 8 CCII) - che rappresentano l'87% del totale delle istanze chiuse con esito sfavorevole - unitamente alle ipotesi in cui l'imprenditore non compaia davanti all'esperto o rinunci a proseguire il percorso di composizione.

Grafico 6. Gli esiti negativi delle istanze di composizione negoziata



2.2. La durata della composizione negoziata

Uno dei principali elementi di forza della composizione negoziata è indubbiamente rappresentato dalle tempistiche di svolgimento della procedura che, per espressa previsione normativa, sono più rapide e contenute rispetto a quelle giudiziali delle procedure concorsuali⁷.

A sensi dell'art. 17, comma 7, CCII infatti, l'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall'accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione volta a perseguire il risanamento dell'impresa, ferma la possibilità di proroga per ulteriori 180 giorni nei casi tassativamente previsti dalla norma richiamata.

⁷ La fase giudiziale di un concordato preventivo concluso con successo, ad esempio, dura in media circa 520 giorni. Cfr. Calanca, Cipollini, Fornasari, Giacomelli, Palumbo, Rodano, Le caratteristiche e la durata dei fallimenti e dei concordati preventivi, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, n. 742/2023.




Trattasi delle ipotesi in cui la proroga venga richiesta dall'imprenditore o dalle le parti con cui sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsenta, ovvero in cui l'imprenditore abbia presentato ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive o per la concessione delle autorizzazioni di cui all'art. 22 CCII, nonché quando risultino pendenti le misure protettive o cautelari o si renda necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale⁸.

Analizzando i dati relativi alla durata delle composizioni negoziate concluse - calcolata assumendo come parametri temporali di riferimento la data di accettazione dell'incarico dell'esperto e quella di archiviazione dell'istanza - emerge che le procedure durano, in media, 224 giorni e che il 64% delle imprese si avvale della proroga.

Le tempistiche necessarie per giungere a una chiusura favorevole della composizione negoziata sono mediamente di 325 gg: quasi la totalità delle imprese, infatti, necessita di più di 6 mesi per concludere il procedimento (circa il 90%).

Con riferimento agli esiti sfavorevoli, invece, la durata media è di 200 giorni, con il 59% di imprese che, nonostante poi le trattative non vadano a buon fine, ricorre alla proroga.



2.3. Evoluzione delle istanze di composizione negoziata archiviate con esito negativo

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio che Unioncamere svolge in relazione allo strumento della composizione negoziata sono state condotte ulteriori analisi finalizzate a fornire una panoramica esaustiva sulle evoluzioni giudiziali delle istanze archiviate con esito negativo. Mediante un incrocio tra le informazioni della Piattaforma telematica e quelle presenti nel Registro delle imprese, infatti, è stato possibile rilevare il numero di imprese che, dopo la chiusura sfavorevole della composizione, hanno fatto ricorso ad ulteriori istituti o procedimenti di regolazione della crisi (anche liquidatori), nonché distinguere le varie tipologie di procedure avviate.

Sul totale delle 892 imprese che hanno avuto un'archiviazione negativa, 471 non risultano aver intrapreso, almeno per il momento, un successivo percorso giudiziario di risoluzione dello stato

⁸ Le condizioni di proroga dell'incarico dell'esperto sono state oggetto di modifica ad opera del D. lgs. n. 136/2024, come meglio evidenziato nella nota allegata al presente Osservatorio.




di crisi, nonché un processo di scioglimento volontario, potendosi in tal senso ritenere che siano imprese ancora attive.

Sono 421, invece, le imprese per la quali, successivamente all'esito sfavorevole della composizione negoziata, si registra l'accesso a uno degli istituti o ad una delle procedure disciplinate dal Codice della crisi e dell'insolvenza.

Nel dettaglio:

- nei confronti di 189 imprese è stata aperta una procedura liquidatoria (liquidazione giudiziale o fallimento secondo la previgente disciplina del r.d. n. 267/1942);
- 113 imprese risultano in scioglimento e liquidazione volontaria;
- 26 imprese hanno avuto accesso al concordato preventivo;
- 3 hanno depositato una domanda di omologazione di un accordo ristrutturazione;
- 109 imprese hanno presentato ricorso per l'omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

I numeri suddetti si riferiscono alle domande di apertura delle varie procedure iscritte nel Registro delle imprese⁹ e non sono pertanto indicativi degli esiti in termini di omologazioni e chiusure.




⁹ È opportuno precisare che alcune delle 421 imprese che hanno fatto ricorso ad altre procedure successivamente alla chiusura della composizione negoziata hanno richiesto l'apertura di più procedimenti e, quindi, il totale delle procedure aperte non corrisponde al totale delle imprese con archiviazione negativa.



Il seguente Grafico n.8 offre una classificazione delle imprese in base al settore merceologico di appartenenza: la maggior parte dei casi di successo della composizione negoziata è stata registrata con riferimento alle imprese del settore economico delle attività manifatturiere (21,5%), del commercio all'ingrosso e al dettaglio (19%) e delle costruzioni (15%).

Grafico 8. Distribuzione delle imprese per settore produttivo¹¹




¹¹ Le imprese sono classificate per attività economica prevalente, secondo la classificazione Ateco2007 - aggiornamento 2022.

- A Agricoltura, silvicoltura pesca
- B Estrazione di minerali da cave e miniere
- C Attività manifatturiere
- D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
- F Costruzioni
- G Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
- H Trasporto e magazzinaggio
- I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
- J Servizi di informazione e comunicazione
- K Attività finanziarie e assicurative
- L'Attività immobiliari
- M Attività professionali, scientifiche e tecniche
- N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
- O Amministrazione pubblica e difesa
- P Istruzione
- Q Sanità e assistenza sociale
- R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
- S Altre attività di servizi
- T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
- U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
- X Imprese non classificate



Relativamente, invece, alla forma giuridica delle imprese analizzate, il Grafico n.9 mostra la netta prevalenza delle società di capitali (85,4%); il restante 15%, invece, è costituito da società di persone, imprese individuali e altre forme giuridiche¹².

Grafico 9. Distribuzione delle imprese per forma giuridica



I Grafici successivi illustrano le dimensioni delle imprese attraverso due variabili: la classe di addetti e il valore della produzione¹³.

I dati confermano quanto già evidenziato nelle precedenti edizioni dell'Osservatorio: le imprese che chiudono le istanze con un esito favorevole sono ben dimensionate e strutturate.

Il numero di addetti coinvolti nei processi di risanamento è di oltre 10.000; il valore medio di addetti per impresa è 64 e, nelle classi dai 10 addetti in su, si concentra oltre il 60% delle imprese, di cui il 21% presenta un numero di addetti superiore a 100.

Il valore medio della produzione delle imprese considerate, invece, è di circa 13 milioni di euro. In tale contesto, è utile evidenziare un altro aspetto che testimonia una correlazione diretta tra dimensione dell'impresa ed esito positivo della composizione: il tasso di successo delle imprese sottosoglia, infatti, è pari unicamente al 5%.

¹² Le principali tipologie di forme giuridiche presenti nel raggruppamento "altre forme" sono le società cooperative, i consorzi, le società consortili e le società consortili per azioni o a responsabilità limitata.

¹³ Per valore della produzione si intende la voce di bilancio ottenuta dalla somma del fatturato (ricavi delle vendite e delle prestazioni) incrementato del valore delle giacenze della produzione di esercizio e diminuito del valore delle giacenze delle produzioni passate.



Grafico 10. Dimensione delle imprese per classe di addetti





Grafico 11. - Dimensione delle imprese per classe valore della produzione





4. Gli esperti

Questa sezione dell'Osservatorio illustra i dati relativi agli esperti iscritti negli elenchi regionali tenuti dalle Camere di commercio territoriali, il cui numero complessivo ammonta a 4.417 (circa 160 in più rispetto a quelli censiti nel mese di novembre 2023).

La maggior parte degli esperti si colloca nella regione della Lombardia (il 19%) seguita dalla Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio.

Tabella 3. Ripartizione regionale degli esperti


Regione	Numero	Percentuale
Lombardia	838	19,0%
Toscana	487	11,0%
Emilia-Romagna	439	9,9%
Veneto	436	9,9%
Lazio	400	9,1%
Campania	373	8,4%
Puglia	212	4,8%
Marche	198	4,5%
Abruzzo	165	3,7%
Piemonte	164	3,7%
Sicilia	130	2,9%
Umbria	121	2,7%
Liguria	116	2,6%
Calabria	94	2,1%
Friuli-Venezia Giulia	77	1,7%
Sardegna	71	1,6%
Provincia autonoma Trento	43	1,0%
Basilicata	22	0,5%
Molise	19	0,4%
Provincia autonoma Bolzano	9	0,2%
Valle d'Aosta	3	0,1%
Totale	4.417	100%



Gli iscritti all'ordine professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili continuano a rappresentare la quasi totalità degli esperti (il 79,1%), mentre quelli iscritti agli ordini degli Avvocati rappresentano il 19,5% del totale.

I dirigenti d'impresa, che possono iscriversi negli elenchi degli esperti se abbiano svolto funzioni di direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione, sono 43, mentre rimane ancora esiguo il numero degli esperti appartenenti all'ordine dei Consulenti del lavoro.

Grafico 12. Ripartizione degli esperti per tipologia di attività professionale



Con riferimento al profilo professionale degli esperti, si ricorda che dal 18 giugno 2024 è operativa la scheda sintetica, il nuovo supporto informatico messo a disposizione dal sistema camerale attraverso una specifica implementazione della Piattaforma telematica. Tale funzionalità consente agli esperti di curare l'aggiornamento delle competenze specialistiche e delle esperienze acquisite per qualificare al meglio la loro professionalità in funzione della nomina nei procedimenti di composizione da parte delle Commissioni regionali o dei Segretari generali delle Camere di commercio per le imprese sottosoglia. Analizzando i dati della Piattaforma telematica - sintetizzati nella successiva Tabella n.4 - emerge che 1.079 esperti (circa il 25% del totale) hanno compilato la scheda sintetica; il numero di esperienze professionali complessivamente dichiarate è pari a 4.161 di cui 1.752 autorizzate dai rispettivi Ordini professionali di appartenenza, ovvero dalle CCIAA capoluogo di regione nel caso di esperti non iscritti in nessun Albo.



Tabella 4. Dettaglio esperienze inserite nella scheda sintetica

TIPOLOGIA ESPERTI	Esperienze in bozza	Esperienze in autorizzazione	Esperienze autorizzate	Esperienze rifiutate
n.897 Commercialisti	274	1692	1500	77
n.168 Avvocati	89	215	231	44
n.1 Consulenti Lavoro	-	2	-	-
n.13 Nessun Albo	3	5	21	8
TOTALE ESPERTI n. 1.079	TOTALE ESPERIENZE INSERITE IN PIATTAFORMA n. 4.161			



All.1) Nota sulle novità del D.lgs. n. 136/2024

D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi e dell'insolvenza

Le novità in materia di composizione negoziata

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 settembre 2024, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo n. 136 del 13 settembre 2024 (di seguito solo “Decreto”) volto a introdurre disposizioni integrative e correttive al codice della crisi e dell'insolvenza (CCII): il nuovo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, per un verso corregge errori materiali e difetti di coordinamento normativo, per altro verso fornisce chiarimenti su alcune criticità interpretative e applicative emerse in sede di prima attuazione del Codice. Il Decreto prevede una serie di interventi migliorativi anche rispetto alla disciplina della composizione negoziata, gran parte dei quali sollecitati da Unioncamere al fine di agevolare e potenziare il ricorso all'istituto.

A seguire, quindi, si propone una sintesi delle principali modifiche agli articoli del Codice della crisi che interessano l'istituto della composizione negoziata.

➤ **Art. 12 CCII: composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**

Le modifiche apportate all'art. 12 CCII sono essenzialmente finalizzate ad eliminare i dubbi interpretativi sorti sulla formulazione della norma e vanno a chiarire, in maniera espressa, che l'accesso alla composizione negoziata può avvenire indifferentemente quando l'impresa è in crisi, quando è insolvente, o anche - diversamente rispetto agli strumenti di regolazione della crisi - soltanto quando versi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

➤ **Art. 13 CCII: istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto**

L'art. 13 CCII è stato modificato inserendo delle previsioni finalizzate ad agevolare le Commissioni regionali di nomina, ovvero il Segretario generale nel caso di imprese sottosoglia, nell'individuazione del profilo dell'esperto maggiormente idoneo ad affiancare l'impresa.

Viene infatti richiesto all'esperto di:

- curare l'aggiornamento del proprio curriculum vitae con l'indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito;
- integrare i contenuti della scheda sintetica – che già contemplano, nel novero delle informazioni utili a una più accurata profilazione dell'esperto, le esperienze maturate



anche nel campo della composizione negoziata - con l'indicazione degli esiti di quelle gestite.

Il tutto in funzione dell'ulteriore modifica apportata all'art. 13 CCII laddove si richiede ai soggetti deputati alla nomina dell'esperto di tenere conto, nell'individuazione del profilo professionale più adatto rispetto alle peculiarità e alle esigenze della singola impresa, anche degli **esiti delle composizioni negoziate seguite**.

➤ **Art. 16 CCII: requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti**

L'art. 16 del CCII è stato emendato sotto un duplice profilo. Per quanto riguarda la figura degli esperti:

- si chiarisce che le **incompatibilità** previste per l'**esperto** relativamente al divieto di intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore nei due anni successivi alla chiusura della composizione negoziata, non si estendono all'eventuale attività prestata successivamente alla composizione derivante dalle trattative e dal loro esito, da considerarsi a tutti gli effetti ricompresa nell'incarico conferitogli;
- viene precisato che nell'ambito dei pareri che possono essere richiesti all'esperto nel corso delle trattative (v. successivo art. 19, anch'esso emendato in tal senso) egli deve dar conto dell'attività che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati.

Con riferimento, invece, alla posizione delle banche e degli intermediari finanziari, vengono risolte le criticità applicative emerse rispetto alla **sorte delle linee di credito esistenti al momento dell'accesso alla composizione negoziata** e legate alla prassi in uso presso gli istituti bancari di sospendere o interrompere le linee di credito concesse all'imprenditore, invocando la disciplina prudenziale bancaria. Viene, quindi, chiarito che l'accesso alla composizione di per sé non porta ad una diversa classificazione del credito e che, nel corso delle trattative, la classificazione del credito va determinata effettuando una valutazione sulle concrete prospettive di risanamento dell'impresa – da compiersi sulla base del progetto di piano di risanamento presentato ai creditori – e sulla situazione di difficoltà dell'impresa tale da far scattare la normativa prudenziale. Viene inoltre stabilito che l'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito disposte dall'istituto bancario deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando atto delle specifiche ragioni alla base della decisione assunta. Infine, in un'ottica di maggior tutela per le banche e, al contempo, al fine di incentivare la concessione di nuova liquidità, viene stabilito che la prosecuzione dei rapporti non è di per sé motivo di responsabilità della banca e degli intermediari finanziari.



➤ **Art. 17 CCII: accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento**

Le modifiche del Decreto all'art. 17 del Codice della crisi intervengono sui seguenti, molteplici, aspetti:

- **documentazione allegata all'istanza di accesso alla composizione.** Al momento della presentazione dell'istanza, si prevede che l'imprenditore inserisca in piattaforma:
 - a) i bilanci **approvati** degli ultimi tre esercizi ovvero, **in caso di mancata approvazione**, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 gg prima della presentazione dell'istanza;

- b) una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 455/2000, con la quale attesta di non aver depositato domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza (eliminato, quindi, il riferimento generico ai ricorsi di cui all'art. 40 del CCII che aveva sollevato dubbi interpretativi sulla possibilità di ammettere alla composizione l'imprenditore in pendenza di domanda di liquidazione giudiziale). La previsione va letta in combinato disposto con l'art. 25 quinquies CCII, anch'esso modificato, con l'obiettivo di chiarire definitivamente che l'accesso alla composizione è precluso solo all'impresa che, prima di domandare l'accesso alla composizione negoziata, abbia già optato per perseguire il proprio risanamento tramite un percorso giudiziario.

Entra, inoltre, a regime la possibilità di presentare, nelle more del rilascio da parte degli enti competenti delle certificazioni di cui all'art.17, comma 3, lett. e), f), g) CCII, la **dichiarazione** resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 455/2000 con la quale l'imprenditore attesta di aver richiesto le certificazioni medesime (certificato unico de debiti tributari, situazione debitoria complessiva Ade e certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi).

- **Doveri dell'imprenditore nello svolgimento delle trattative:** viene precisato che l'imprenditore, il quale è tenuto a partecipare alla procedura personalmente, deve informare l'esperto sullo stato delle trattative condotte senza la sua presenza.
- **Condizioni di revoca dell'esperto:** si esplicita che la sostituzione può avvenire su segnalazione dell'imprenditore e di due o più parti (anziché di tutte le parti interessate), in tal modo "snellendo" il procedimento di revoca.
- **Condizioni e modalità di proroga:** viene espressamente precisato che la proroga dell'incarico dell'esperto di 180 gg può essere concessa qualora lo richiedano alternativamente:
 - a) l'imprenditore, fermo il necessario consenso dell'esperto;
 - b) le parti con le quali sono in corso le trattative (specificazione opportuna stante il tenore generico della vecchia formulazione che faceva riferimento a tutte le parti), fermo il necessario consenso dell'esperto;



- c) quando l'imprenditore abbia presentato ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive o cautelari (art. 19 CCII), ovvero per la concessione delle autorizzazioni di cui all'art. 22 CCII;
- d) quando risultino pendenti le misure protettive o cautelari o si renda necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale (condizione introdotta per consentire il buon esito della negoziazione in corso).

Si prevede, inoltre, che la **proroga** venga **inserita nella piattaforma unica nazionale a cura dell'esperto** il quale è altresì tenuto a darne **comunicazione** alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse.

- **Relazione finale dell'esperto:** si precisa che la relazione finale debba avere il contenuto del decreto del 21 marzo 2023 e che, una volta inserita nella piattaforma, l'esperto ne dia comunicazione non solo all'imprenditore e al giudice (in caso di concessione delle misure protettive, al fine dichiararne cessati gli effetti), ma altresì a coloro che hanno partecipato alle trattative.
- **Iscrizioni nel registro delle imprese:** si prevede l'iscrizione dell'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata nel registro delle imprese qualora, nel medesimo registro, risulti pubblicata l'istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari. Si evidenzia che, nella prassi, gli Uffici del registro già provvedono in tal senso in base alle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro dei Conservatori sulla crisi di impresa.

➤ **Art. 18 CCII: misure protettive**

Per quanto attiene alle previsioni del Codice della crisi dettate in materia di misure protettive e cautelari, il principale intervento emendativo apportato dal Decreto mira a risolvere la criticità relative all'**applicabilità o meno ai creditori bancari della previsione di cui all'art. 18, comma 5, CCII** ai sensi della quale, in presenza di misure protettive, i creditori non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno all'imprenditore, oppure revocare in tutto o in parte linee di credito già concesse, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive.

La questione muove dalle incertezze applicative registrate nella prassi in merito al **coordinamento** della disposizione suddetta **con le previsioni contenute nell'art. 16, comma 5, del CCII** che, con esclusivo riferimento ai creditori bancari, prevedono la possibilità di disporre la sospensione o la revoca degli affidamenti concessi, se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale.



Il nuovo Decreto, quindi:

- esplicita che anche i creditori bancari sono destinatari dei divieti di cui all'art. 18, comma 5, CCII;
- precisa che restano in ogni caso ferme le sospensioni e le revoche delle linee di credito disposte in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale (mitigando, in tal modo, l'obbligo di non risolvere o modificare i contratti in corso);
- inserisce un nuovo comma 5 bis nell'art. 18 CCII prevedendo che, dal momento della conferma delle misure protettive, i creditori bancari non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata, se non dimostrano che la sospensione è determinata dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale (coordinando, in tal modo, le disposizioni dell'art. 18 con quelle dell'art. 16 CCII);
- chiarisce che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.

➤ **Art. 19 CCII: Procedimento relativo alle misure cautelari e protettive**

Le disposizioni processuali relative alla conferma o alla revoca delle misure cautelari e protettive vengono così modificate:

- si chiarisce che, unitamente al ricorso presentato in tribunale, l'imprenditore deve depositare i bilanci **approvati** degli ultimi tre anni ovvero, **in caso di mancata approvazione**, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 gg prima della presentazione dell'istanza;
- si prevede **l'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto con il quale il tribunale fissa l'udienza per la conferma, modifica o revoca delle misure protettive**, precisando che l'estratto del decreto deve contenere l'indicazione del debitore e dell'esperto e la data dell'udienza. La trasmissione del decreto al registro delle imprese deve essere effettuata a cura del cancelliere entro il giorno successivo al suo deposito. Con la previsione di questa ulteriore forma di pubblicità, il termine di 30 gg previsto dall'art. 19, comma 1 CCII per la pubblicazione, nel medesimo registro, del numero di ruolo generale del procedimento instaurato per la conferma delle misure protettive richieste viene ridotto a 20 gg;
- si precisa il **ruolo dell'esperto** all'interno del procedimento chiarendo che lo stesso è chiamato non solo ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste rispetto al buon esito delle trattative, ma anche a **rappresentare l'attività che ha programmato di svolgere per favorire il risanamento dell'impresa**;



- viene specificato che la **proroga delle misure protettive e cautelari** può essere **chiesta su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento**, così eliminando il dubbio interpretativo sorto sulla possibilità che la proroga possa essere chiesta anche dal solo debitore. L'esperto, chiamato a fornire il suo parere in merito alla richiesta di proroga, dovrà anche in tal caso descrivere l'attività svolta e quella che intende espletare nel prosieguo delle trattative.

➤ **Art. 22 CCII: Autorizzazioni del tribunale**

In materia di autorizzazioni che, su richiesta dell'imprenditore, il tribunale può concedere in quanto funzionali a garantire la continuità aziendale dell'impresa, il Decreto effettua gli interventi seguenti:

- viene precisato che l'autorizzazione a contrarre finanziamenti, di cui all'art. 22, comma 1, lett. a), CCII, rileva ai soli fini del riconoscimento della prededuzione dei crediti scaturenti dall'atto autorizzato, specificando al contempo che, nei finanziamenti autorizzabili, rientra anche la **richiesta di emissione di garanzie**; si prevede, inoltre, che il tribunale può autorizzare l'accordo con la banca o l'intermediario finanziario alla **riattivazione delle linee di credito sospese**;
- viene esplicitato che le **autorizzazioni** concesse dal tribunale possono essere **attuate anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata**, se previsto dal tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto;
- viene espressamente chiarito che la prededuzione dei crediti, in caso di apertura del concorso dei creditori, opera a prescindere dall'esito della composizione negoziata ed è destinata ad operare anche nel caso in cui si susseguono più procedure.

➤ **Art. 23 CCII: Conclusione delle trattative**

Gli interventi emendativi all'art. 23 CCII - dedicato alla fase della conclusione delle trattative e alle consequenziali soluzioni percorribili dalle parti - consistono:

- nella modifica al comma 1, lett. a): viene precisato che il contratto può essere concluso non solo con uno o più creditori, ma anche con **una o più parti interessate all'operazione di risanamento**;
- nella modifica al comma 1, lett. c): il nuovo decreto chiarisce che l'accordo deve essere sottoscritto dall'imprenditore, dall'esperto e dai **creditori aderenti** (escludendo, quindi, chiaramente la necessità dell'unanimità dei creditori);
- nella modifica al comma 2, lett. b): tale disposizione individua, nell'ambito degli esiti della composizione negoziata, la possibilità di chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione prevedendo che, se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto, la percentuale di adesione dei creditori sia ridotta al 60%.



Il Decreto introduce **un'ulteriore ipotesi di accesso agli accordi di ristrutturazione** in cui è possibile beneficiare della suddetta **agevolazione**, ossia quando la domanda di omologazione è proposta entro 60 gg dalla data in cui l'imprenditore riceve la relazione finale dell'esperto, favorendo in tal modo il raggiungimento di accordi successivi alla conclusione del percorso di composizione, pur sempre entro un determinato arco temporale;

- nell'introduzione della **possibilità di raggiungere degli accordi transattivi con le agenzie fiscali e l'Agenzia delle entrate-riscossione**, ammettendo quindi la possibilità di negoziare il debito fiscale anche nell'ambito della composizione negoziata.

Più precisamente, il nuovo comma 2 bis dell'art. 23 CCII consente al debitore di formulare, nel corso delle trattative, una proposta transattiva che:

- a) preveda il pagamento dilazionato o parziale del debito fiscale e dei relativi accessori, ma che non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea;
- b) sia accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente, chiamato ad attestarne la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, nonché da un'ulteriore relazione, redatta dal soggetto incaricato della revisione legale (se esistente, altrimenti da un revisore legale a tale scopo designato) in merito alla completezza e alla veridicità dei dati aziendali.

L'accordo raggiunto deve essere sottoscritto dalle parti (la norma specifica i soggetti tenuti a sottoscrivere l'accordo per conto delle amministrazioni di appartenenza) e comunicato all'esperto. Gli effetti dell'accordo si producono con il deposito presso il tribunale competente; il giudice è chiamato a compiere un controllo sulla regolarità formale della documentazione allegata e dell'accordo, all'esito del quale può autorizzarne l'esecuzione, ovvero dichiararne l'inefficacia. Nell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale (o controllata) o di accertamento dello stato di insolvenza, nonché nel caso in cui, entro 60 gg dalle scadenze previste, l'imprenditore non esegua i pagamenti dovuti, l'accordo si risolve di diritto;

- nell'inserimento di una disposizione di chiusura volta a precisare che le soluzioni individuate nell'art. 23 CCII possono intervenire non solo durante le trattative ma anche a conclusione della composizione negoziata e che, quindi, vi possono essere ipotesi in cui **la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente.**



➤ Art. 25 bis CCII: Misure premiali

L'art. 25 bis CCII, dedicato alle misure premiali di natura fiscale, è stato integrato con le disposizioni introdotte successivamente all'entrata in vigore del codice della crisi ad opera del d.l. n. 13/2023 e relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale (fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa) nonché con alcune previsioni recanti ulteriori agevolazioni fiscali, anche in materia di detrazioni IVA.

➤ Art. 25 ter CCII: Compenso dell'esperto

Le disposizioni in materia di liquidazione del compenso dell'esperto sono state modificate:

- chiarendo che, in caso di gruppo di imprese, il parametro di riferimento per il calcolo del compenso è (non più esclusivamente) l'attivo della singola impresa istante partecipante al gruppo e che l'entità minima e massima del compenso, di cui all'art. 25 ter, comma 3 CCII, riguarda anche la composizione negoziata di gruppo;
- stabilendo che, **in caso di chiusura dopo il primo incontro** (per mancata comparizione dell'imprenditore o perché l'esperto non ravvisa le concrete prospettive di risanamento), **il compenso non è più liquidato in misura fissa bensì in un valore compreso tra 500 euro e 5.000 euro**, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della complessità della documentazione esaminata (allo scopo di ovviare ad alcune pratiche distorsive legate alla prassi di convocare incontri successivi, pur se non necessari, al solo fine di adeguare l'entità del compenso alle attività svolte, specialmente nei casi di verifiche particolarmente complesse);
- prevedendo la nullità degli accordi sul compenso raggiunti tra l'esperto e l'impresa prima che siano decorsi 120 gg dal primo incontro con l'imprenditore, salvo che le trattative si chiudano prima (al fine di assicurare che l'entità del compenso venga correttamente parametrata all'attività di negoziazione effettivamente espletata dall'esperto).

➤ Art. 25 quinquies CCII: limiti di accesso alla composizione negoziata

Le modifiche che il Decreto apporta all'art. 25 quinquies CCII, al pari di quanto già evidenziato con riferimento agli emendamenti apportati all'art. 17 del CCII, sono finalizzate a risolvere i contrasti interpretativi sorti sulla possibilità per l'impresa di accedere alla composizione negoziata in pendenza di un'istanza di liquidazione giudiziale. Viene infatti chiarito che **l'accesso alla composizione è precluso solo nei casi in cui l'imprenditore abbia già presentato una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza** (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO), dovendosi quindi escludere che il limite operi in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale.



Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il nuovo Decreto è entrato in vigore il 28 settembre 2024 - vale a dire il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - e si applica alle composizioni negoziate pendenti a tale data e a quelle successivamente instaurate.

Le disposizioni, invece, che disciplinano la formulazione di proposte transattive alle agenzie fiscali e all' Agenzia delle entrate-riscossione (nuovo comma 2 bis dell' art. 23 CCII) si applicano, per espressa previsione dell' art. 56, comma 2 del Decreto, alle trattative avviate con istanza depositata successivamente alla data della sua entrata in vigore.